

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari
Il 04-09-2018 prot 10531

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 103 del 30-08-
2018

OGGETTO	Relazione performance 2017. Approvazione
---------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di agosto
alle ore 08:30 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei
Signori:

ANASTASIO GIOVANNINO	SINDACO	P
SETTE GABRIELLA	VICE-SINDACO	P
IOANNUCCI ROBERTO	ASSESSORE	A
MANCINI AGOSTINO	ASSESSORE	P
TESTA LAURA	ASSESSORE	A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA
LUCIA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, in particolare l'art. 10 di cui si riporta un estratto: "Piano della performance e Relazione sulla performance 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche ((redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno)): a) entro il 31 gennaio, ((il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b)), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) ((entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e)) che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. ((1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.))".

Visto l'articolo 169 "Piano esecutivo di gestione" che dispone quanto segue "1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Vista la delibera di Giunta Comunale n.118 del 17.12.2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione delle performance".

Vista la delibera di Giunta Comunale n.151 del 24.11.2016 avente ad oggetto "Linee fondamentali organizzazione uffici comunali", con la quale è stata approvata la riorganizzazione degli uffici comunali e fotografata la situazione in ordine all'attribuzione dei compiti e del personale tra le varie Aree.

Richiamati, in merito al ciclo delle performance dell'anno 2017 del comune di Pizzoli, i seguenti atti:

- il DUP anni 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvati dal Consiglio Comunale con delibere di Consiglio Comunale n.n 31 e 32 del 22.12.2016;
- la determina del Segretario Comunale n.4 del 30.5.2017 avente ad oggetto "Approvazione progetto potenziamento uffici anno 2017";
- le delibere di Giunta con le quali, in assenza di PEG sono stati emessi appositi atti d'indirizzo agli uffici;
- la delibera di Giunta Comunale n.155 del 28.12.2017 "Piano degli obiettivi e performance anno 2017. Presa d'atto".

Ricordato che, ancorché il comune di Pizzoli non sia obbligato alla redazione del PEG in quanto ha una popolazione sotto i 5.000 abitanti ha, certamente a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2015-2018 e dalla data di approvazione del predetto regolamento delle performance, da sempre programmato ed approvato con appositi atti della Giunta e del Consiglio, in maniera dettagliata, gli obiettivi di gestione e delle performance; in particolare, il comune ha provveduto a redigere ed individuare tali obiettivi, in maniera puntuale seppur semplificata mediante l'approvazione del DUP e ciò con modalità possibilmente anticipata rispetto all'inizio del primo esercizio programmato (questo a decorrere dall'anno 2017) e giungendo all'approvazione dello stesso e del bilancio di previsione con propedeutici atti di programmazione da parte della Giunta, i quali concretizzano anche appositi e propedeutici atti d'individuazione di obiettivi, ordinari, strategici e straordinari allorché siano legati alle emergenze che negli ultimi anni hanno caratterizzato la gestione comunale (post sisma 2009, post sisma 2016-2017, emergenza maltempo).

Infatti, come previsto nell'art.2 del Regolamento delle performance "L'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente partecipa attivamente alla realizzazione dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità. In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico e nell'ambito della relazione previsionale programmatica, gli amministratori locali individuano gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del "piano della performance". Con apposito provvedimento, da approvare unitamente al P.E.G. e/o P.E.O oppure contestualmente agli atti d'indirizzo propedeutici e/o conseguenti al bilancio di previsione e ai relativi documenti programmatici, la Giunta Comunale individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi della amministrazione. In sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell'esercizio precedente o, con apposito provvedimento da adottare entro il 30 giugno, sarà predisposta la "relazione sulla performance" con la quale saranno evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa".

Rilevato che, così come specificato dal Principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1), il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la

programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per cui è facoltativa l'adozione del PEG, devono comunque dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 e, per come previsto dallo stesso principio contabile contenuto nell'allegato 4/1 citato, predispongono il Documento unico di programmazione semplificato che, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Il Principio contabile fa riferimento espresso, a titolo solo esemplificativo, alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011.

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Vista la Relazione sulla performance dell'anno 2017 e ritenuto di doverla approvare ai fini della sua validazione da parte dell'OIV.

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare l'allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Segretario Comunale, contenente la Relazione al Piano degli obiettivi e delle performance per l'anno 2017 redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009.
3. Di inviarla all'Organismo di valutazione per la sua validazione.
4. Di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso dell'anno 2017.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Assessore
F.to SETTE GABRIELLA

Il Presidente
F.to ANASTASIO
GIOVANNINO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa.
MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
F.to MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 04-09-2018 N.940 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04-09-2018

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Data 30-08-2018

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 04-09-2018

Il RESPONSABILE
MASCIOLETTI ANNA LUCIA